

Bruxelles, 14.2.2014 COM(2014) 76 final

2014/0039 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IT IT

RELAZIONE

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Repubblica di Serbia, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Due tornate di negoziati, svoltesi il 28 gennaio e il 13 marzo 2013, sono state seguite da ulteriori chiarimenti tecnici e scambi di corrispondenza. Il protocollo è stato siglato dalla Commissione e dal governo della Serbia il 10 dicembre 2013. Il testo del progetto di protocollo figura in allegato.

La Commissione propone al Consiglio di decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e di concludere il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Ai fini della conclusione del protocollo a nome della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), la Commissione propone al Consiglio di dare la sua approvazione, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA.

La proposta acclusa è una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. La Commissione propone al Consiglio di

- concludere il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 2013/.../UE del Consiglio³, è stato firmato, fatta salva la sua conclusione, il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo").
- (2) La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
- (3) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea*.

GUC[...] del [...], pag. [...].

GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L [...], del [...], pag.[...].

^{*} Il testo del protocollo verrà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, gli strumenti di approvazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente